

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4554 del 04/10/2019
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DELL'ART. 6,COMMA 1 DEL D.M. 28 MARZO 2018,N. 69 - DITTA CHIMIN S.R.L. - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORREGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4683 del 04/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.6679/2019

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**CHIMIN S.R.L.**" - Correggio.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Visto il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";

Visto il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";

Vista la Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2016-1243 del 29/04/2016 adottata dalla Scrivente ARPAE per la Ditta **CHIMIN S.R.L.**, avente sede legale ed impianto in Via della Pace n. 12 in Comune di Correggio – Provincia di Reggio Emilia, inclusiva dell'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 (**stoccaggio e macinazione rifiuti inerti**);

Dato atto che la Ditta, in area limitata, distinta e separata all'interno del medesimo impianto, è autorizzata alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di costruzione e demolizione o dalla pulizia di cantieri, con operazione D15 in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con atto n. DET-AMB-2019-164 del 14/01/2019 rilasciato dalla Scrivente ARPAE;

Vista la richiesta della **CHIMIN S.R.L.**, avente sede legale ed impianto in Via della Pace n. 12 in Comune di Correggio – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'**attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69, relativa ad impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da operazione di recupero (R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (EER 170302), acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PG/2019/26845 del 19/02/2019 e successive integrazioni acquisite al prot. n. PG/2019/137624 del 06/09/19;

Preso atto che la comunicazione è relativa al trattamento e recupero di rifiuti di conglomerato bituminoso in recepimento del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e, a tale scopo, la ditta illustra la gestione del rifiuto avente

codice EER 170302 ed aggiorna gli spazi indicati in planimetria, tenuto conto della nuova gestione del rifiuto medesimo, distinguendo l'area "A", destinata al deposito dei lotti del rifiuto di conglomerato bituminoso in attesa di analisi dall'area "B", destinata invece ai lotti di granulato di conglomerato bituminoso già sottoposto alle analisi (End of Waste);

Tenuto conto che la richiesta si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata;

Ritenuto pertanto di aggiornare l'Allegato 3 relativamente al recupero rifiuti dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2016-1243 del 29/04/2016 adottata dalla Scrivente ARPAE;

Considerato che le modifiche sopra proposte non interessano valori soglia dei quantitativi di rifiuti, nè determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, dell'impianto ed altresì si ritiene che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Ritenuto su proposta del Responsabile del Procedimento che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013;

determina

- di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13, presso l'impianto della ditta **CHIMIN S.R.L.** ubicato nel Comune di **Correggio – Via della Pace n. 12-** Provincia di Reggio Emilia;
- di sostituire l'"Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti art. 216 di cui al D. Lgs. 152/2006" dell'AUA n. DET-AMB-2016-1243 del 29/04/2019 adottata dalla Scrivente ARPAE, con il nuovo "Allegato 3 Bis" unito al presente atto;
- di disporre che il presente aggiornamento dell'AUA non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 163;
- che il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2016-1243 del 29/04/2019 per la Ditta **CHIMIN S.R.L.**;

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-1243 del 29/04/2019 rilasciata alla Ditta **CHIMIN S.R.L.** ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

prodotti) di rifiuti speciali non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:

- 1.1 "rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi";
 - 2.1 "imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro;
 - 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199];
 - 5.7 "spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto";
 - 5.8 "spezzoni di cavo di rame ricoperto";
 - 6.1 "rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici";
 - 7.11 "pietrisco tolto d'opera";
 - 9.1 "scarti di legno e sughero, imballaggi di legno";
-
- la Ditta indica che la operazione R5 (che già nella comunicazione trasmessa nel 2015 si riferiva alle tipologie 7.1, 7.2,7.3,7.6,7.25 e 7.31 bis) prevede l'operazione di messa in riserva (R13) funzionale e a completo servizio dell'attività (R5);
 - la potenzialità complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è di:
 - 240,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett.a. della tabella 1;
 - 240,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.2.3 lett d. della tabella 1;
 - 240,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.2.3 lett f. della tabella 1;
 - 240,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.3.3 lett b. della tabella 1;
 - 240,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett b. della tabella 1;
 - 240,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.25.3 lett i. della tabella 1;
 - 240,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.31-bis.3 lett c. della tabella 1;e comunque complessivamente non superiore a 240,00 tonnellate giornaliere;
 - La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "Modifica di AUA (agg. Ai sensi del D.M. 69/2018) – Planimetria di impianto con operazioni R13/R5 per rifiuti speciali non pericolosi" datata 05/09/2019.
 - Nella planimetria aggiornata dell'impianto sono state individuate e distinte l'area "A", destinata al deposito dei lotti del rifiuto di conglomerato bituminoso in attesa di analisi e l'area "B", destinata invece ai lotti di granulato di conglomerato bituminoso già sottoposto alle analisi e cessato dalla qualifica di rifiuto (End of Waste) richieste dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69.

Prescrizioni

- L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., al D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per quanto concerne il rifiuto individuato al codice EER 170302 ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.

- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato "Modifica di AUA (agg. Ai sensi del D.M. 69/2018) – Planimetria di impianto con operazioni R13/R5 per rifiuti speciali non pericolosi" datato 05/09/2019 ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.
- Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, compresa la variazione del layout aziendale (planimetria), è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
- La operazione R5 per le tipologie 7.1, 7.2,7.3,7.6,7.25 e 7.31 bis è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13) funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.
- La operazione di recupero individuata dal codice 7.2.3 lett f.; 7.6.3 lett b.; 7.25.3 lett i; 7.31-bis.3 lett. c.; del D.M. 5/2/1998 deve essere conclusa con la realizzazione del sottofondo o rilevato e svolta dalla Ditta stessa quale titolare dell'attività di recupero. Per la realizzazione del sottofondo o rilevato devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
- L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 – di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.

- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Per i rifiuti identificati al codice EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, gli scopi specifici di cui alla parte A dell'Allegato 1 stesso, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.
- I rifiuti di conglomerato bituminoso che, dopo l'operazione di recupero R5, non soddisfino i requisiti del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per la cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggetti al regime di deposito temporaneo, conformemente all'art. 183 del D. Lgs. 152/06.
- Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di conglomerato bituminoso (rifiuto), sia i lotti di granulato di conglomerato bituminoso cessato dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, nelle aree indicate in planimetria, e per il granulato di conglomerato bituminoso la cartellonistica dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
- Sono confermate tutte le prescrizioni già precedentemente contenute nella DGR n.311 del 19/03/2012 "*Procedura di verifica (Screening) relativa alla attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi svolte nello stabilimento di proprietà della ditta Chimin sito in Via della Pace n. 12 nel comune di Correggio (RE), presentata dalla ditta Chimin (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*".
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Il Servizio territoriale di ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302 così come disposte dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. medesimo, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero presso impianti autorizzati.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art.26-bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

Operazione autorizzata R5

07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto	R5
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]	R5

Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero

07.01.4 lett. .	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
--------------------	---

Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	60	100	6000	10000	6000	10000
170101	cemento	35	50	350	500	350	500
170102	mattoni	35	50	350	500	350	500
170103	mattonelle e ceramiche	35	50	70	100	70	100
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	1750	2500	7000	10000	7000	10000
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	35	50	70	100	70	100
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	1750	2500	7000	10000	7000	10000
TOTALE		3700	5300	20840	31200	20840	31200

07.02	rifiuti di rocce da cave autorizzate	R5
07.02.3 lett. f	utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)	R5

Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	30	50	300	500	300	500
TOTALE		30	50	300	500	300	500

07.02	rifiuti di rocce da cave autorizzate	R5
07.02.3	ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con	R5

lett. d	materia prima inerte, anche nell'industria lapidea						
07.02.4 lett. b	conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	30	50	300	500	300	500
TOTALE		30	50	300	500	300	500

07.03	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti						R5
07.03.3 lett. b	frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea						R5
07.03.4 lett. b	materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	35	50	70	100	70	100
101206	stampi di scarto	35	50	70	100	70	100
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	35	50	70	100	70	100
TOTALE		105	150	210	300	210	300

07.25	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi						R5
07.25.3 lett. i	utilizzo per rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo imn allegato 3 al presente decreto)						R5
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100299	rifiuti non specificati altrimenti	35	50	35	50	35	50
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	420	600	420	600	420	600
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	420	600	420	600	420	600
100910	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	35	50	35	50	35	50
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	35	50	35	50	35	50
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	35	50	35	50	35	50
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	35	50	35	50	35	50

TOTALE		1015	1450	1015	1450	1015	1450	
07.31bis	terre e rocce di scavo							R5
07.31.3 lett. c	formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5]							R5
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	4200	6000	62571,4	87600	62571,4	87600	
TOTALE		4200	6000	62571,4	87600	62571,4	87600	

D.M. 69/2018 Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuti

07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo							R5
07.06.3 lett. b	realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)							R5
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	105	150	700	1000	700	1000	
TOTALE		105	150	700	1000	700	1000	

Operazione autorizzata R13

01.01	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi							R13
01.01.3 lett. b	messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, nonché altri materiali estranei: max 1% come somma totale, carta carbone, carte bituminose, assenti; formaldeide e fenolo: assenti, PCB + PCT: < 25 ppm							R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
150101	imballaggi in carta e cartone	15	1,5	150	15	0	0	
150105	imballaggi in materiali compositi	17	1,7	170	17	0	0	
150106	imballaggi in materiali misti	8,3	1	83	10	0	0	
TOTALE		40,3	4,2	403	42	0	0	

02.01	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro							R13
02.01.3 lett. b	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb < 0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel d.m. 21/3/73 «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in							R13

	contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale» e successive modifiche e integrazioni (suppl. G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); per il rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,02%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici < 0,01%, materiali organici < 0,1%, altri vetri 0,5%, umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%; per il rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodico calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,01%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici 0,01%, (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici < 0,1%, altri vetri < 0,5%, (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5% [R5]						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170202	vetro	0,5	0,5	1	1	0	0
TOTALE		0,5	0,5	1	1	0	0

03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]						R13
03.01.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170405	ferro e acciaio	5	6,5	10	13	0	0
TOTALE		5	6,5	10	13	0	0

05.07	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto						R13
05.07.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3]						R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	1	1	2	2	0	0
TOTALE		1	1	2	2	0	0

05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto						R13
05.08.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica; granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]						R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t

		istantaneo					
		mc	t	mc	t	mc	t
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	1	1	2	2	0	0
TOTALE		1	1	2	2	0	0

06.01	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici	R13					
06.01.3 lett. .	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150102	imballaggi in plastica	11,2	1,5	112	15	0	0
TOTALE		11,2	1,5	112	15	0	0

07.11	pietriscio tolto d'opera	R13					
07.11.3 lett. .	messa in riserva di rifiuti inerti con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170508	pietriscio per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	7	10	70	100	0	0
TOTALE		7	10	70	100	0	0

09.01	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13					
09.01.3 lett. .	messa in riserva di rifiuti di legno con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150103	imballaggi in legno	3,1	2,5	31	25	0	0
170201	legno	7,25	6	14,5	12	0	0
TOTALE		10,35	8,5	45,5	37	0	0

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.